

EPISODIO 4: Donne migranti e discriminazioni multiple

Benvenute e benvenuti a Diritti all'ascolto. Quattro episodi dal progetto SCUDI dove il diritto diventa scudo contro le discriminazioni. In ogni puntata raccontiamo cittadinanza, asilo, accesso alla giustizia e genere con voci di avvocate e avvocati, attiviste e attivisti, operatrici e operatori.

Oggi parliamo di donne migranti e discriminazioni con Anna Brambilla e Sarah Lupi. Se vuoi seguire materiali e trascrizioni cerca Diritti all'ascolto e il progetto SCUDI sui canali di Cittadinanzattiva e di CILD.

Episodio 4: Donne migranti e discriminazioni multiple

Le donne migranti affrontano sfide specifiche che derivano da una combinazione di discriminazioni, che non si sovrappongono, ma si intrecciano. L'oppressione razziale e le disuguaglianze socio-economiche si aggravano a causa della discriminazione di genere. La migrazione è solo il punto di partenza di questa condizione di marginalizzazione, ma le discriminazioni che le donne migranti subiscono, non sono semplicemente un effetto collaterale della loro condizione migratoria - sono radicate nel contesto sociale che le vede vulnerabili per una serie di motivi interconnessi.

In questa puntata approfondiremo come l'esperienza migratoria, che già di per sé comporta enormi difficoltà, si arricchisca di barriere ulteriori a causa del genere. Discriminazioni che si manifestano nell'accesso ai permessi di soggiorno, nella protezione internazionale e nei servizi sanitari, ambiti cruciali per la sopravvivenza e l'inclusione delle donne migranti.

Esploreremo l'approccio intersezionale, uno strumento fondamentale che permette di guardare alla migrazione non solo come un fatto individuale ma come un'esperienza molteplice dove la condizione di essere donna si sovrappone e si intreccia con quella di essere migrante, creando una condizione di vulnerabilità unica. Il contenzioso strategico, l'attivismo e le buone pratiche legali possono aiutare a rivelare e smantellare queste barriere cercando di applicare concretamente il principio dell'intersezionalità nei ricorsi legali. Discuteremo anche di come la società civile e i decisori politici possano lavorare insieme per ridurre le discriminazioni multiple e migliorare l'accesso delle donne migranti ai diritti fondamentali garantendo che la loro voce venga ascoltata in tribunale e le loro necessità riflesse nelle politiche pubbliche.

Intervista ad Anna Brambilla

Parliamo ora con Anna Brambilla. Per le donne migranti, in che modo il genere plasma rischi e barriere nell'accesso ai diritti?

Anna Brambilla: Nel suo libro "Le dannate del mare. Donne e frontiere nel Mediterraneo", Camille Schmoll riflette a lungo sull'effetto delle attuali politiche migratorie sulle donne che si mettono in viaggio e che attraversano le frontiere. Donne che prendono decisioni, si organizzano e si mobilitano. Donne che oltre ad essere delle sopravvissute sono anche delle strateghe e a volte delle leader.

Secondo Camille Schmoll per guardare in modo corretto alle migrazioni femminili, occorre superare gli stereotipi binari che caratterizzano le migrazioni femminili – la lettura delle migrazioni femminili – che oppongono da un lato la migrante vittima e dall'altro la migrante eroina. È anche in questo senso che il genere plasma in qualche modo l'accesso ai diritti. Se è vero infatti che le donne migranti sono soggette a forme multiple di discriminazione, sono esposte molto più degli uomini a diverse forme di violenza fisica ed abusi sessuali, è anche vero che molto spesso il loro accesso ai diritti passa attraverso la loro vulnerabilità, il loro essere o dover essere vittima e il loro aderire a modelli specifici o a forme specifiche di violenza.

Un esempio in questo senso, a mio avviso, è dato da come il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 18-bis del Testo Unico sull'immigrazione (TUI) e ha riconosciuto la possibilità per le donne straniere di chiedere uno speciale permesso di soggiorno, previsto appunto dall'articolo 18-bis, nei casi di violenza domestica. Questa specifica forma di tutela è stata inserita nel nostro ordinamento successivamente alla ratifica della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne.

A mio avviso, la modalità con cui il legislatore italiano ha scelto appunto di implementare nel nostro ordinamento la Convenzione di Istanbul, o meglio questa specifica previsione della Convenzione di Istanbul, riflette un po' questo stereotipo della donna vittima di una specifica forma di violenza che in questo caso è quella che deve necessariamente sfociare in comportamenti gravissimi e in violazioni gravissime come i maltrattamenti, come gli abusi sessuali, la violenza; quando in realtà la Convenzione di Istanbul contiene al suo interno una visione della donna, in generale, e della donna migrante, in particolare, negli articoli della Convenzione dedicati alle donne migranti, che va ben oltre questo tipo specifico di violenza fisica e di abuso sessuale, volendo cercare di rappresentare uno strumento di emancipazione delle donne anche, ad esempio, da forme di violenza economica. Ma posso anche fornire altri esempi che possono essere le quote rosa inserite nei Decreti Flussi o, ancora, il tutelare il lavoro delle donne migranti condizionando però spesso solo a specifiche forme di lavoro, come ad esempio il lavoro domestico.

Per le donne migranti l'essere vittime è al tempo stesso privilegio e condanna. Perché privilegio e condanna? Da una parte ad esempio le richiedenti asilo che giungono in Italia non sono soggette alle procedure accelerate di frontiera – in quanto donna io sono vulnerabile; in quanto donna vittima di tratta io sono tutelabile attraverso specifiche forme di protezione. Allo stesso tempo, però, è una condanna essere quel tipo di vittima, ed è una condanna perché molto spesso questa etichetta della vittima non rimane sulla donna migrante per tutto il tempo del suo percorso, il suo vivere in Italia, e, ad esempio, condiziona in modo negativo la valutazione della capacità genitoriale.

Quindi oggi si può dire che l'accesso ai diritti delle donne migranti è ancora fortemente condizionato da uno sguardo vittimizzante delle donne e, in particolare, delle donne migranti.

Quali strumenti giuridici oggi funzionano e quali invece vanno ripensati per riconoscere violenza di genere e vulnerabilità specifiche nei percorsi di protezione?

Anna Brambilla: Oggi possiamo dire che la giurisprudenza è riuscita a cogliere meglio la complessità dei percorsi migratori e che attraverso l'uso del ricorso contro il diniego di

protezione internazionale oppure contro il diniego di rilascio di determinati tipi di permesso di soggiorno è possibile ad arrivare a ordinare il rilascio di permessi di soggiorno e il riconoscimento di forme specifiche di protezione.

Quindi siamo in un momento in cui attraverso diversi tipi di azioni – quelle contro i fondi, quelli contro appunto i dinieghi di protezione internazionale, contro il diniego di accesso a determinati diritti o a determinate prestazioni sociali – si riesce a garantire una maggiore tutela alle persone migranti e in particolare alle donne migranti. Quindi il nostro ordinamento oggi ci offre numerosi strumenti di azione e di tutela.

Al tempo stesso però ci troviamo di fronte a un momento in cui gli strumenti di protezione, o meglio, i livelli di protezione che il nostro ordinamento riconosce e prevede sono in qualche modo diminuiti. Pensiamo ad esempio alla protezione speciale. La protezione speciale è molto spesso riconosciuta alle donne migranti: sei vulnerabile, sei una donna migrante e quindi appunto sei vulnerabile, ti riconosco la protezione speciale. Il problema è che oggi la protezione speciale è una protezione diminuita, appunto, perché viene previsto il rilascio di un permesso di soggiorno di due anni che consente lo svolgimento di attività lavorativa ma che non può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro.

Quindi, è come se le politiche normative che in questo momento caratterizzano lo scenario nazionale, ma del resto anche quello sovranazionale, vadano un po' a svuotare il significato dei risultati raggiunti grazie appunto ai tanti strumenti che l'ordinamento ci mette a disposizione. Dobbiamo sicuramente sperimentare. Ad esempio, dobbiamo cercare di utilizzare di più i ricorsi per cercare di ottenere il rilascio di visti umanitari. Penso ad esempio alle donne afgane, che dopo la ripresa al potere da parte dei talebani sono escluse dalla vita politica e non possono accedere all'istruzione. Dovremmo ad esempio in questi casi cercare di agire per il rilascio di visti umanitari per garantire una tutela per così dire preventiva del diritto di quelle donne.

Assistiamo poi oggi a una grandissima sfida: il patto europeo sulla migrazione e l'asilo è stato approvato, lo sappiamo tutti, a metà del 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di procedura e di screening, e questo significherà che sempre di più queste procedure avverranno in frontiera, in luoghi chiusi e in cui sarà molto difficile accedere. Le donne non saranno esentate del tutto da questi meccanismi selettivi di detenzione e repressione e sarà sempre più difficile raggiungere le donne migranti, evitare che vivano in situazioni di promiscuità, di sovraffollamento, e quindi dovremo cercare di sperimentare sempre nuovi strumenti per superare queste barriere e, ad esempio, rafforzare la collaborazione con organizzazioni che operano nei paesi d'origine delle donne che partono per cercare appunto di agire in modo preventivo e al tempo stesso immaginarci canali diversi da quello dell'asilo e della protezione internazionale per assicurare l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Intervista a Sarah Lupi

Interviene ora Sarah Lupi. Sara, come si applica davvero l'approccio intersezionale in un ricorso? Quali sono gli elementi da raccogliere e come presentarli al giudice?

Sarah Lupi: Adottare un approccio intersezionale nel rivolgersi all'autorità significa innanzitutto che chi redige e promuove il ricorso deve assicurarsi di avere piena comprensione del caso di specie e piena contezza di tutti gli elementi che lo caratterizzano. Solo con questo presupposto i medesimi elementi possono essere poi valorizzati dinanzi all'organo giudicante.

Qual è l'ostacolo? Molto spesso in presenza di più fattori di discriminazione coesistenti, cito per esempio il genere, l'etnia, l'orientamento sessuale, l'esistenza di una disabilità, ci troviamo di fronte alla mancanza di strumenti che siano capaci di cogliere e restituire la multidimensionalità di una discriminazione. Per mancanza di strumenti penso, non soltanto alla mancanza di norme giuridiche, ma anche ad una vera e propria lacuna nella comprensione e nell'uso del linguaggio. Compito dell'operatore o dell'operatrice del diritto è quindi quello di riconoscere e mettere in evidenza come l'intersezione di più fattori di discriminazione abbia un impatto sulla vita delle persone coinvolte che è superiore alla semplice somma dei fattori individualmente intesi. Riconoscerne uno solo non è sufficiente, richiede uno sforzo ulteriore, perché non possiamo parlare di pieno riconoscimento, di piena rappresentazione di un caso di specie se non si è riusciti a dar conto di tutti i fattori di discriminazione coinvolti.

Prendo a prestito le parole spese dall'accademica Sandra Fredman nel suo studio sull'intersezionalità nell'Unione Europea: "la discriminazione intersezionale avviene quando i fattori di discriminazione operano simultaneamente, interagiscono in maniera unica ed inseparabile, producono distinte e specifiche forme di discriminazione".

Faccio un esempio: si dia il caso sul luogo di lavoro di una donna di origini straniere e portatrice di disabilità. Una discriminazione basata solo sul genere fa sì che, per esempio, questa donna riceva un salario che è inferiore rispetto a quello percepito da un omologo di genere maschile. D'altro canto, una discriminazione che sia basata sull'etnia può dare invece luogo a stereotipi di tipo differente, come per esempio una presunta minore affidabilità della donna in questione o addirittura una sua pericolosità. Infine, una discriminazione che sia basata sull'esistenza di una disabilità la può esporre a casi di marginalizzazione specifica che né una donna non portatrice di disabilità da un lato, né dall'altro un uomo portatore di disabilità incontrerebbero, come per esempio forme di infantilizzazione o l'esistenza di barriere invisibili.

Tutti questi fattori di discriminazione agiscono individualmente lungo diverse direttrici, ma nel farlo contemporaneamente convergono verso un unico esito, che è quello di rendere tale persona vulnerabile e per questo maggiormente bisognosa di tutela.

Quindi per rispondere alla domanda su come applicare questo approccio in un ricorso, quali sono gli elementi concreti su cui può poggiarsi una strategia processuale efficace? In primo luogo, sicuramente la narrazione integrata dei fatti. Nel presentare il caso ad un giudice o ad una giudice, bisognerebbe evitare di scindere i fattori di discriminazione. I fatti vanno narrati evidenziando come tutti questi motivi di discriminazione concorrano all'esito finale. L'obiettivo quindi è quello di descrivere un'esperienza di svantaggio che sia qualitativamente diversa. Nel caso che ho richiamato prima la ricorrente non ha subito una, due, tre discriminazioni distinte che vanno poi sommate, ma una discriminazione unica che è dovuta alla sintesi delle sue identità.

In secondo luogo, la correzione del cosiddetto comparatore. Uno dei rischi maggiori in un giudizio è che il giudice scelga il termine di paragone sbagliato. Se si compara una donna

straniera ad un uomo straniero per esempio potrebbe perdersi l'incisività della discriminazione di genere. Se compariamo una donna straniera a una donna di origine nazionale potrebbe sparire invece la discriminazione di carattere etnico. Quindi chi scrive il ricorso dovrebbe invitare l'organo giudicante a non frammentare il paragone, a non valutare solo lo svantaggio rispetto al gruppo dominante procedendo per compartimenti stagni, ma invitando a concentrarsi sul trattamento sfavorevole in sé complessivamente inteso.

In terzo luogo, la raccolta dei dati di contesto. Per provare che una specifica intersezione crea vulnerabilità è fondamentale allegare dati statistici o rapporti internazionali. Qui quindi assume un ruolo chiave l'intervento di terze parti, mi riferisco per esempio alle organizzazioni della società civile e alle organizzazioni non governative. Spesso infatti sono proprio questi soggetti a poter fornire alle Corti i dati macroscopici necessari a contestualizzare il caso di specie nella sua cornice più ampia e dimostrare quindi che quella specifica categoria intersezionale è sistematicamente svantaggiata. Questi rapporti, questi dati statistici servono quindi a colmare il divario tra la singola storia e la discriminazione strutturale.

Quali sono invece, secondo te, tre cambiamenti pratici, normativi o amministrativi che i decisori politici potrebbero adottare subito per ridurre le discriminazioni multiple?

Sarah Lupi: Il primo strumento di cui dobbiamo disporre come società è imprescindibilmente la conoscenza dei dati. Studi ed esperienza sul campo dimostrano l'assenza di dati e di conseguenza di strumenti legali che siano in grado di cogliere la discriminazione intersezionale. Dunque come primo cambiamento pratico, nonché premessa essenziale per qualsiasi discorso che possa essere portato avanti sul tema, non si può che menzionare la raccolta di dati disaggregati che siano in grado di fotografare la complessità sociale e la sovrapposizione tra diverse caratteristiche protette. Nessuna politica o riforma legislativa può essere studiata, concepita, attuata, monitorata ed avere infine anche un sperabile successo senza che siano innanzitutto raccolti i dati nelle fasi antecedente e successiva alla sua attuazione e senza che questi dati siano quindi studiati con un occhio clinico, vengano resi fruibili da studiosi e da studiose e possano dunque essere usati dai professionisti che operano con il diritto. Soprattutto questi dati devono essere interpretati senza prestarsi a strumentalizzazioni e polarizzazioni.

A livello normativo si potrebbe pensare di concepire clausole specifiche che introducano la combinazione di fattori di discriminazione come fattispecie autonoma, che siano quindi in grado di cogliere le particolari difficoltà legate a questa casistica e superare l'elenco frammentato dei motivi di discriminazione che è presente nelle attuali leggi tanto a livello nazionale che a livello europeo. Finché la legge chiederà al giudice di scegliere se una donna è stata discriminata in quanto donna o in quanto migrante, per esempio, la tutela sarà incompleta. Serve una norma chiara che introduca, tanto nel linguaggio politico quanto nel linguaggio giuridico, la possibilità di concepire la discriminazione multifattoriale ed intersezionale. Quindi potrebbe essere utile introdurre una valutazione di impatto intersezionale nella fase preliminare ed antecedente all'adozione di qualsiasi provvedimento pubblico. L'introduzione di questo passaggio potrebbe concorrere ad assicurare che le nuove politiche effettivamente tengano conto di questi aspetti. Spesso accade infatti che l'approvazione di politiche apparentemente neutre o addirittura apparentemente antidiscriminatorie nei fatti vadano in realtà a penalizzare i gruppi più marginalizzati.

Infine, un cambiamento deve riguardare sicuramente la formazione. Sarebbe opportuno introdurre moduli obbligatori che siano dedicati non soltanto al diritto antidiscriminatorio in generale ma specificamente al riconoscimento dei bias impliciti e delle dinamiche intersezionali. Spesso infatti i ricorsi falliscono, non soltanto per mancanza di norme, ma perché l'organo giudicante non possiede gli strumenti culturali per vedere la discriminazione multipla e tende dunque a ricondurre il tutto a categorie standardizzate che gli o le sono proprie di formazione. Quindi formare giudici, avvocati, avvocate, forze dell'ordine, pubblici ufficiali a riconoscere la natura diversa dell'esperienza intersezionale è un modo per garantire che la legge venga applicata nella sua interezza. È un modo per perseguire un'uguaglianza che non si ponga soltanto come dichiarazione di intenti ma riesca ad essere concretamente efficace.

Conclusione

Questo era l'ultimo episodio di Diritti all'ascolto. Una produzione di CILD realizzata nell'ambito del progetto europeo SCUDI in collaborazione con Cittadinanzattiva.

Se questo podcast ti è stato utile lascia una recensione e condividilo sui tuoi canali. Trovi trascrizioni, riferimenti e aggiornamenti sui canali di Cittadinanzattiva e di CILD.

Ringraziamo le professioniste e i professionisti che hanno dato voce a Diritti all'ascolto: Giulia Crescini, Gennaro Santoro, Salvatore Fachile, Rachele Giorgi, Valentina Muglia, Paolo Oddi, Anna Brambilla e Sarah Lupi.

Crediti:

Grazie per averci ascoltato. Il podcast è stato diretto da Valentina Muglia. I contenuti sono curati da Elisa Leoni e Sara Gherardi. Il montaggio è di Alessandro Antonelli. La voce narrante è di Sara Gherardi. Il progetto SCUDI è realizzato da CILD e Cittadinanzattiva e finanziato dall'Unione Europea nel quadro del programma CERV.